

**IL TRIBUNALE DI SULMONA**

composto dai magistrati

Dott. Giorgio Di Benedetto

Dott.ssa Giovanna Bilò

Dott. Daniele Sodani

Presidente

Giudice est.

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., in data 13.08.2015, dalla Plastisud S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, con sede in Sulmona, al Viale dell'Industria, n. 7;

visto il decreto di ammissione alla procedura di omologa del concordato preventivo adottato dal Collegio in data odierna;

considerato che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, risulta applicabile alla presente procedura la disciplina precedente l'entrata in vigore della l. 06.08.2015, n. 132, ivi comprese le norme di cui al d.l. 27.01.2015, n. 83, oggetto di applicazione immediata ai sensi dell'art. 23;

rilevato che la Plastisud S.r.l. ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo sulla base di un piano che prevede la cessione dell'intera azienda alla socia DIS.COM Group S.r.l. mediante contratto di affitto da stipulare entro trenta giorni dall'ammissione alla procedura concordataria e destinato a protrarsi per cinque anni dall'omologa (termine previsto per la completa esecuzione del piano), allorché si provvederà al trasferimento della titolarità del compendio aziendale in favore dell'affittuaria;

che, in particolare, dall'offerta irrevocabile d'acquisto sottoscritta il 04.02.2016, risulta che la DIS.COM Group si è impegnata ad acquistare l'intero complesso aziendale della Plastisud S.r.l., per un corrispettivo pari a € 715.112,57 da corrispondere nei seguenti termini:

- € 7.000,00 mensili a titolo di canone di affitto per un totale di € 420.000,00;
- € 495.112,58 quale corrispettivo del trasferimento d'azienda, da erogare in due rate di € 247.556,29 rispettivamente al terzo ed al quinto anno dall'omologa;
- € 300.000,00 a titolo di corrispettivo per le rimanenze di magazzino, da erogare in *tranches* di € 60.000,00 annue e, comunque, in relazione alle necessità produttive dell'acquirente;
- prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere con l'acquirente DIS.COM. Group S.r.l. ed accollo da parte della cessionaria del debito aziendale per t.f.r., pari ad € 113.467,43, nonché degli ulteriori crediti maturati fino al momento del trasferimento, come da accordi stipulati, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., in data 25.05.2016;

considerato che, trattandosi di un piano liquidatorio cd. chiuso, con individuazione del soggetto acquirente l'azienda, occorre applicare l'art. 163-bis l. fall., nella formulazione scaturita all'esito dell'adozione della legge di conversione, quantunque quest'ultima sia successiva alla presentazione della domanda di concordato, dovendosi condividere il rilievo di quella giurisprudenza che ha ritenuto che "la modifica del decreto legge in sede di conversione non è equiparabile ad una successione di leggi nel tempo (abrogazione e sostituzione di una disposizione previgente da parte di una disposizione sopravvenuta), ma comporta la definitiva precisazione del contenuto normativo ab origine del decreto del governo, con conseguente inevitabile retroattività delle modificazioni, in mancanza di diversa disposizione della stessa legge di conversione (che avrebbe potuto modificare anche la disposizione transitoria contenuta nell'art. 23, comma 1, del decreto, rendendo quest'ultimo inefficace, in parte qua, fino alla pubblicazione della legge di conversione)" (Trib. Udine 15.10.2015);

ritenuto, pertanto che si rende indispensabile disporre l'apertura di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati all'acquisto dei beni oggetto dell'offerta;

considerato, quanto alla disciplina di tale procedimento, che va condivisa l'opinione sviluppata dalla giurisprudenza di merito secondo cui le regole affermate nell'art. 163-bis l. fall. non sono altro che l'applicazione, in fase pre - ammissione, del più generale principio stabilito dall'art. 182, comma 5, l. fall. (Trib. Bolzano 17.05.2016), con conseguente applicazione anche degli artt. 105 - 108-ter l. fall., dall'art. 182 espressamente richiamati, in quanto compatibili;

che, in particolare, sotto il profilo degli effetti, la vendita competitiva di cui all'art. 163-bis l. fall., si ritiene comporti gli effetti cd. purgativi di una vendita forzata (art. 108 l. fall.), eseguita con decreto di trasferimento del giudice o con atto notarile previa autorizzazione del giudice, e gli effetti liberatori dalla responsabilità dell'acquirente per i debiti sorti prima del trasferimento dell'azienda e risultanti dai libri contabili obbligatori (105 l. fall.);

che, con riferimento alla disciplina, l'art. 163-bis:

- contempla l'obbligatorietà, a differenza del combinato disposto degli artt. 182 e 107, dell'aumento minimo dell'offerta originaria e della gara, con ciò imponendo una procedura competitiva più restrittiva rispetto a quella prevista dall'art. 107 l. fall.;
- quanto all'obbligo di pubblicità, come l'art. 107 l. fall. prevede che con il decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c. Alla stregua dell'art. 107 l. fall., sussiste, altresì, l'obbligo di pubblicare la vendita almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura;
- pur in mancanza di un richiamo esplicito, non esclude la sospensione della vendita da parte del g.d. in presenza dei presupposti di cui all'art. 108, comma 1, l. fall.;

P.Q.M.

visto l'art. 163-bis l. fall.,

il Tribunale dispone l'apertura del procedimento competitivo a norma dell'art. 163 bis lf, volto alla ricerca di interessati all'acquisto, secondo il seguente disciplinare d'asta:

Plastisud S.r.l. in concordato preventivo

L'attivo della società, qui di seguito sinteticamente riprodotto, trova adeguata e dettagliata descrizione nell'ambito della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente ed accessibile mediante richiesta al Commissario Giudiziale, previo rilascio di specifica manifestazione di interesse e impegno di riservatezza. Esso consta di:

Lotto Unico composto da:

compendio aziendale avente ad oggetto l'estrusione, la termoformatura ed il recupero di sfridi di prodotti in plastica, comprendente i seguenti beni aziendali:

- Terreno ed opificio industriale;
- Beni immateriali, brevetti, marchi, know how;
- Attrezzature e macchinari per la lavorazione (alcuni in leasing);
- Impianti di varia natura;
- Mobili e arredi;
- Automezzi;
- Partecipazioni societarie;
- Crediti tributari;
- Crediti verso clienti e terzi in genere;
- Rimanenze;
- Contratti pendenti, tra cui quelli con i dipendenti;

come dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici del dott. Andrea Silveri e del dott. Orazio Leombruni.

Prezzo base: Euro 828.580,00 (ottocentoventottomilacinquecentottanta)

Aumento minimo: Euro 50.000,00 (cinquantamila)

Prezzo complessivo oggetto di offerta migliorativa minima (di seguito O.M.):
Euro 878.580,00 (ottocentosettantottomilacinquecentottanta)

Rilancio minimo in caso di gara:
Euro 20.000,00 (ventimila)

Non saranno considerate valide eventuali offerte il cui prezzo complessivo offerto sia inferiore ad Euro 878.580,00.

La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente, la Procedura e la Società non assumono alcuna garanzia né responsabilità per l'esistenza, la validità di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impresa, né per la sussistenza, in capo all'aggiudicatario definitivo, di eventuali requisiti speciali per lo svolgimento delle attività aziendali trasferite.

Ancora, quanto ai contratti oggetto della Gara, gli stessi saranno trasferiti senza alcuna garanzia di fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e di potenzialità futura, accettandosi altresì anche la verifica di una loro minore consistenza rispetto a quanto diversamente indicato.

L'aggiudicatario pertanto rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi natura o titolo, nonché ad esercitare qualsivoglia azione o pretesa finalizzata al risarcimento del danno o alla riduzione del prezzo di cessione, esonerando la Procedura e la Società da qualsiasi responsabilità per la eventuale difformità, vizio o minusvalenza dell'oggetto della vendita.

Per partecipare alla gara sarà necessario presentare offerta irrevocabile in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la Gara (dunque entro il 25.01.2016 p.v.), presso la Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di Sulmona. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente la data della vendita che indicherà l'Avviso (ovvero il 26.01.2016, ore 12:00) ed il nome della procedura concordataria (Plastisud S.r.l. in concordato preventivo); nessuna altra indicazione, né il nome delle parti, né l'offerta o altro deve essere apposto sulla busta. Ciascuna offerta di acquisto sarà, ovviamente, relativa all'unico lotto.

L'offerta in busta chiusa dovrà contenere:

- una fotocopia del documento d'identità dell'offerente o visura camerale aggiornata (o documentazione analoga ove si tratti di società con sede ubicata al di fuori del territorio della Repubblica italiana) nel caso sia una società, con fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante munito dei poteri;
- assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a "Plastisud S.r.l. in concordato preventivo" dell'importo pari al 20% del prezzo complessivo offerto;
- l'indicazione del prezzo complessivo offerto, che non potrà essere inferiore a Euro 878.580,00 ("O.M."), inteso al netto di spese e imposte, indicato nell'Avviso, a pena di inefficacia;
- **documentazione comprovante il conseguimento di polizza fideiussoria per un importo pari al prezzo offerto;**
- l'espresa dichiarazione di aver preso visione della documentazione inerente il lotto, disponibile presso il Commissario Giudiziale, e di averla ritenuta esaustiva ai fini della *due diligence* prodromica all'offerta;
- l'elezione di domicilio in Sulmona, ai sensi dell'art. 582 c.p.c. In mancanza di tale indicazione le notificazioni e le comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale di Sulmona.

Nel caso in cui l'offerta non rispetti quanto previsto ai punti precedenti o, in ogni caso quando sia sottoposta a condizione, la medesima verrà esclusa. L'offerta deve intendersi come irrevocabile ed il suo successivo ritiro comporterà l'esclusione dalla gara e la perdita della cauzione.

La Gara avrà inizio con l'apertura delle buste all'udienza davanti al Giudice delegato. Il Giudice condurrà una valutazione comparativa in ordine alle offerte ricevute e che risulteranno conformi a quanto previsto dal presente Regolamento di vendita. Si precisa che le offerte ricevute verranno valutate sulla base del miglior corrispettivo complessivo offerto, che dovrà essere almeno pari al "O.M.". A parità di altre condizioni, verranno preferite le offerte che prevedono la salvaguardia dei posti di lavoro in essere e, rispetto a queste, quelle che ne contemplino un incremento. Ulteriore profilo oggetto di valutazione sarà la previsione del pagamento immediato ed in un'unica soluzione del corrispettivo. In caso di erogazione rateizzata del prezzo di acquisto, costituirà, altresì, fattore di preferenza la celerità dei singoli versamenti e del saldo. Inoltre:

- in caso di unica offerta valida, si farà luogo all'aggiudicazione del lotto all'unico Offerente;
- in presenza di più offerte valide si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta ricevuta e con il rilancio minimo di € 20.000;

- nell'ipotesi in cui vengano depositate più offerte uguali e valide e nessuno degli offerenti intenda partecipare alla relativa gara, il lotto sarà aggiudicato all'offerta depositata per prima;
- in caso di mancata presenza all'asta dell'offerente, il bene potrà essere aggiudicato ugualmente al medesimo anche se assente. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;
- nel caso di assenza di offerte, verrà comunque ritenuta valida l'offerta formulata da DIS. COM. GROUP S.r.l. (p.i. 00276630662), in data 09.02.2016, che diventerà, dunque, aggiudicataria del Lotto Unico oggetto di vendita;
- il presente disciplinare prevede espressamente la non applicabilità dell'art. 572 c.p.c.;

L'aggiudicazione non comporterà per la Società, per il Commissario Giudiziale e/o per la procedure di concordato, alcun obbligo di stipulazione dell'atto e non determinerà per l'aggiudicatario alcun affidamento, né alcun diritto a risarcimento danni in caso di mancata stipulazione per cause non dipendenti dalla procedura. Inoltre resta salva la possibilità per il Tribunale e/o per il Giudice Delegato, di sospendere la gara o di non autorizzare la stipula del contratto di compravendita per i motivi di cui all'art. 108 l.f.

Il subentro dell'offerente aggiudicatario nelle eventuali autorizzazioni e/o concessioni che dovessero far parte del lotto è subordinato all'assenso della Pubblica Amministrazione. Il medesimo, inoltre, dovrà verificare preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al subentro.

L'offerente aggiudicatario dovrà provvedere al versamento del saldo prezzo, oltre alle spese a carico dell'aggiudicatario, al netto della cauzione che sarà imputata, in caso di adempimento, al pagamento del saldo prezzo, al più tardi al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita del lotto, da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione presso lo studio notarile che il Commissario Giudiziale indicherà.

Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell'aggiudicatario, oppure di mancata stipula del contratto di compravendita degli assets della Società per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto al maggior danno.

In tale caso la procedura potrà indire una nuova gara, ovvero aggiudicare il lotto al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella risultata aggiudicataria.

Il verbale d'asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali (inclusi quelli traslativi) si produrranno solo al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita, che avverrà, come sopra previsto, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. Le offerte di acquisto saranno ritenute, in ogni caso, irrevocabili e vincolanti per un periodo di tempo di 90 (novanta) giorni successivi alla data della Gara.

Le spese, anche relative alle imposte di legge, relative agli atti notarili ed al trasferimento della proprietà (anche per trascrizione/volturazione dei beni trasferiti) saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere versate da quest'ultimo all'atto dei rogiti di compravendita. Restano a carico della Società in concordato solamente le cancellazioni di eventuali iscrizioni ipotecarie e/o le annotazioni di pignoramenti. Si rende noto, per quanto occorrer possa, che il trasferimento dei beni oggetto della Gara saranno soggetti a tassa di registro, se dovuta per legge.

Agli offerenti non aggiudicatari verrà restituita la cauzione al termine della gara.

Si comunica che il presente Regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito Internet del Tribunale di Sulmona (<http://www.tribunale.sulmona.it/>), area VENDITE GIUDIZIARIE, mentre la versione sintetica, ossia l' "Avviso" verrà pubblicato oltre che sul medesimo portale, anche su siti che pubblicizzano vendite competitive a carattere nazionale, quali astegjudiziarie.it ed area58, presso le sedi provinciali Confindustria di Abruzzo, Molise, Marche, Lazio, Campania, nonché su riviste specializzate, laddove esistenti. L'Avviso sarà, altresì, direttamente inviato ai più rappresentativi soggetti economici operanti in analogo settore.

Il Commissario giudiziale darà notizia della presente procedura competitiva ai creditori pignorati o comunque muniti di privilegio.

Per ulteriori informazioni e dettagli, contattare il Commissario Giudiziale, dott. Guglielmo Lancasteri, con studio in P.zza Unione, n. 4, Pescara, Tel. 08566060, Fax 08566060, E-mail studio@lancasteri.it

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003, n. 196 in ordine al procedimento instaurato con il presente disciplinare si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: gli organi della procedura del concordato preventivo Plastisud S.r.l. ed i concorrenti che partecipino alle sedute pubbliche di gara;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d. lgs. 30.06.2003, n. 196. Soggetto attivo della raccolta dei dati è la Procedura.

Sulmona, il 02.11.2016

TRIBUNALE DI SULMONA
UFFICIO
GIUDIZIARIO

Il Giudice est.

dott.ssa Giovanna Bile

15 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giovanni Madrigale)

Il Presidente

dott. Giorgio Di Benedetto

